

Pubblicato il 30/10/2020

**N. 00594/2020 REG.PROV.PRES.**  
**N. 00999/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 999 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Michi, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo  
studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;

*contro*

Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS-, Usr - Ufficio Scolastico  
Regionale per Toscana, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento e/o declaratoria della nullità, previa sospensione,*

- delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di -  
OMISSIS-, relative al personale docente e del personale educativo, valide per  
il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”, di cui al provvedimento del  
Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di -OMISSIS- e -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- prot. n. m\_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020;  
- del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di -OMISSIS- e -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- prot. n. m\_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, nella parte in cui:

- [pag. 130, 29° riga] con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, si assegna all'Avv. -OMISSIS- il punteggio di 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione del ricorrente al 33° posto, in luogo del 25° posto dovuto;
- del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di -OMISSIS- e -OMISSIS- - M\_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante declaratoria di pubblicazione delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di -OMISSIS-, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022"; per l'accertamento del diritto dell'Avv. -OMISSIS- a vedersi assegnato il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche);
- e per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad attribuire all'Avv. -OMISSIS- il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni

(oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche)''.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il proprio decreto n. 579 in data 26 ottobre 2020 con il quale il ricorrente è stato autorizzato alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami;

Vista l'istanza in data 29 ottobre 2020 con il quale il ricorrente segnala che nel predetto decreto è riportato un oggetto sbagliato;

Ritenuta la fondatezza dell'osservazione, e la conseguente necessità di correggere l'errore

P.Q.M.

accoglie l'istanza sostituendo l'oggetto del decreto n. 579 in data 26 ottobre 2020 con quello del presente decreto.

I termini per il perfezionamento della notifica per pubblici proclami decorrono dalla comunicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Firenze il giorno 30 ottobre 2020.

**Il Presidente**  
**Manfredo Atzeni**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.